

Il Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di definizione del giudizio di omologazione del concordato preventivo - articoli 180, 181, 182 e 185 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dottorssa **Rosaria Savastano** presidente
 dottor **Luciano Varotti** giudice rel.
 dottorssa **Annamaria Casadonte** giudice

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n° 36 del ruolo generale dell'anno 2012 ha emesso il seguente

d e c r e t o

L'oggetto del presente giudizio camerale consiste nello stabilire se il concordato preventivo proposto dalla Orion Sc con ricorso dell'8 novembre 2012 debba essere omologato.

Al riguardo osserva il tribunale che la proposta formulata ai creditori, secondo quanto risulta dal ricorso introduttivo e dalle relazioni (ex articolo 172 e 180) del commissario giudiziale, si fonda in parte sulla liquidazione dei beni della società proponente e, in altra parte, sull'esecuzioni di alcuni contratti posti a servizio della proposta.

In particolare Orion Sc ha previsto che la provvista per la soddisfazione dei creditori concorsuali sia ricavata nel modo che segue:

- (a) stipula di un affitto d'azienda con la Siteco Srl;
- (b) stipula di un preliminare di cessione d'azienda con Siteco Srl;
- (c) compensazione dei crediti della procedura per canoni e prezzo con i controcrediti della Siteco derivanti dal passivo di Orion trasmesso all'affittuaria e compreso nel perimetro dell'azienda;
- (d) rinuncia dei creditori concorsuali a far valere la solidarietà tra cedente e cessionaria d'azienda;
- (e) conseguente pagamento di una differenza da Siteco a Orion, o viceversa, per l'ipotesi in cui il passivo trasferito a Siteco e compreso nel perimetro dell'azienda alienata sia inferiore o, rispettivamente, superiore al prezzo di alienazione;
- (f) la realizzazione di tutti gli altri beni e cespiti, senza modalità predeterminate di liquidazione;
- (g) la ristrutturazione delle partecipazioni in società strategiche controllate;
- (h) la conduzione della liquidazione da parte di due professionisti indicati dalla ricorrente, dottor Mario De Lucchi e dottorssa Edi Bertolini.

La proposta prevede inoltre la suddivisione del ceto creditorio in tre classi così formate: nella prima classe sono compresi i soci finanziatori, persone fisiche; nella seconda la sola Refincoop; nella terza, i restanti creditori chirografari.

~ ~
 N° 36 / 2012 CP
 ~ ~

Sulla scorta di tali premesse ed alla luce delle informazioni fornite dal commissario giudiziale nella relazione ex articolo 172 legge fallimentare il ceto creditorio si è così espresso: la prima classe ha dato voto favorevole per il 99,98%; la seconda per il 100%; la terza per l'80,59% dei crediti ammessi al voto.

Al tribunale non rimane dunque che prendere atto della votazione favorevole, da parte dei creditori, e della mancanza di opposizione all'omologazione.

Rimane tuttavia rimesso all'accertamento del tribunale la fattibilità giuridica del piano concordatario.

Sul punto ritiene il Collegio di dare una risposta affermativa.

Si premette al riguardo che il concordato preventivo presentato da Orion è in continuità aziendale indiretta, in quanto la soddisfazione dei creditori avviene non solo mediante la cessione e la realizzazione di beni e crediti, ma - soprattutto - mediante l'affitto d'azienda a Siteco.

Nell'ambito del programma delineato nel ricorso introduttivo, del tutto correttamente la società ricorrente ha definito un perimetro della prededuzione nel quale ha fatto rientrare: (i) le spese in prededuzione per il funzionamento stesso del concordato (analiticamente riassunte dal commissario giudiziale a pagina 10 e seguenti del parere motivato ex articolo 180) e per il pagamento dei creditori (fornitori) in prededuzione (per euro 2.270.600, compensati con altri controcrediti di Orion); (ii) i pagamenti alle consortili costituite (ai sensi del decreto legislativo n° 163 del 2006 e dell'articolo 93 del decreto del presidente della repubblica n° 207 del 2010) per l'esecuzione di appalti pubblici; (iii) i debiti derivanti dai rapporti con l'affittuaria Siteco; (iv) gli altri crediti derivanti dagli atti indicati a pagina 14 del menzionato parere.

Rientrano invece nell'ambito del giudizio di fattibilità economica, come tale rimesso alla valutazione dei creditori, le questioni segnalate dal commissario giudiziale alle pagine 15 e seguenti del parere (tra le quali va segnalata, per la sua importanza, quella della c.d. "riserva Santa Maria").

In conclusione, nonostante le criticità del concordato preventivo - adeguatamente illustrate dal commissario giudiziale nella relazione ex articolo 172 e nel parere più volte menzionato - è seriamente prevedibile che il concordato preventivo riesca a soddisfare i creditori almeno nelle misure minime indicate alla pagina 211 della relazione ex articolo 172, ossia (oltre al pagamento integrale dei privilegiati e della prededuzione) nella

misura del 16% circa per ciò che concerne la classe 1, del 6% circa la classe 2 e del 7% circa la classe 3. Poiché la possibilità che l'esecuzione del concordato preventivo assuma forme e si avvii su percorsi diversi da quelli preventivati (tali da non consentire la soddisfazione dei creditori chirografari nemmeno in misura minima) appartiene, allo stato attuale, alla categoria degli eventi remoti, il tribunale ritiene che la proposta concordataria possa essere omologata, in quanto la fattibilità giuridica della proposta è comunque assicurata e quella economica è stata positivamente giudicata dal ceto creditorio.

Si è già detto che nella proposta concordataria, per la parte in cui si prevede la realizzazione di cespiti, sono contenute solo previsioni generiche in ordine alle modalità della liquidazione dei beni.

Interpretando correttamente il combinato disposto degli articoli 182, 38^{1° comma} e 107^{1° comma} della legge fallimentare, si deve ritenere che, nell'ipotesi in cui il ricorso per concordato preventivo non contenga disposizioni particolari per la liquidazione e non siano ravvisabili particolari modalità di alienazione dei cespiti ceduti derivanti da rapporti giuridici pregressi e pendenti, il liquidatore sia tenuto a predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori, in ossequio al principio generale (ricavabile dall'articolo 107) per il quale, nelle procedure concorsuali, sono oggi vietati atti di alienazione non previamente programmati, salvo il caso di beni di modesto valore.

Occorre dunque che i liquidatori designati dalla ricorrente procedano alla liquidazione con le modalità previste dagli articoli da 105 a 108 ter del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, in quanto compatibili.

Dal canto suo, il commissario giudiziale continuerà la sua prestazione professionale, vigilando sull'esecuzione della proposta.

p.q.m.

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

I. omologa la proposta di concordato preventivo della Orion Sc con sede in Cavriago (Re), via Bruno Buozzi n° 2, alle condizioni indicate nel ricorso;

II. conformemente alla designazione della ricorrente, nomina liquidatori il dottor Mario De Lucchi e la dottoressa Edi Bertolini;

III. dispone che il commissario giudiziale provveda a sorvegliare l'adempimento del concordato preventivo, ai sensi dell'articolo 185 regio decreto 16 marzo 1942 n° 267;

IV. conferma il comitato dei creditori già nominato dal giudice delegato;

V. dispone che i liquidatori provvedano alla predisposizione di un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del Comitato dei creditori ed alla liquidazione con le modalità e le forme previste dagli articoli 182 3° comma e da 105 a 108 ter del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267;

VI. le somme riscosse verranno accreditate su un conto corrente o su un libretto bancario vincolato all'autorizzazione del giudice delegato;

VII. i liquidatori provvederanno al pagamento dei creditori rispettando il piano e l'ordine delle cause legittime di prelazione, mediante riparti approvati dal commissario giudiziale e dal Comitato dei creditori e depositati presso la cancelleria fallimentare mediante il portale fallimentare;

VIII. per gli atti previsti dall'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267 i liquidatori chiederanno autorizzazione al Comitato dei creditori e informeranno previamente il giudice delegato se gli atti predetti sono di valore superiore ad euro 50 mila e, in ogni caso, per le transazioni;

IX. i Liquidatori riferiranno sull'adempimento della proposta concordataria con le forme previste dall'articolo 182 ultimo comma;

X. compiuta la liquidazione i Liquidatori renderanno il conto ai sensi dell'articolo 116 della legge fallimentare;

XI. rimette al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento in ordine alla liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 6 febbraio 2014, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

il presidente
Rosaria Savastano

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Vita Maria Pumo



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Vita Maria Pumo